

N° 43/2014

Napoli 9 Dicembre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

AI FINI INAIL LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE A QUELLA PRINCIPALE DEVONO ESSERE CLASSIFICATE NELLA MEDESIMA VOCE DI TARIFFA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 25020 DEL 25 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, sentenza n° 25020 del 25 novembre 2014, ha statuito che, al fine di una corretta classificazione INAIL, le attività lavorative meramente complementari e/o sussidiarie a quella principale devono essere inquadrate nella medesima voce di tariffa attribuita a quest'ultima.

Nel caso in disamina, l'INAIL, a seguito di un accertamento ispettivo, provvedeva a <u>riclassificare le attività svolte da un'azienda, attribuendo una differente voce di tariffa all'attività di frantumazione delle rocce, corrispondente ad un tasso di premio più elevato, rispetto all'attività "principale" di estrazione dei minerali.</u>

Avverso il verbale di accertamento con il quale l'Istituto provvedeva (anche) a richiedere il pagamento delle differenze di premio, il datore di lavoro ricorreva alla Magistratura. Le sue richieste venivano accolte in I° grado. La Corte territoriale, successivamente compulsata dall'INAIL, le respingeva.

Orbene, gli Ermellini, aditi dall'azienda per dirimere la querelle, nel ribaltare nuovamente il deliberato, hanno sottolineato che ai fini assicurativi <u>l'attività</u> principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell'azienda, quelle complementari rappresentano le attività connesse alla lavorazione principale ed indispensabili per lo svolgimento della stessa, quelle sussidiarie, invece, sono solo indirettamente collegate al ciclo produttivo principale comportando la realizzazione di un prodotto e/o servizio diverso dal c.d. core business aziendale.

Pertanto, atteso che nel caso in commento l'attività di frantumazione delle rocce era, apparentemente, da ritenersi complementare all'attività principale di estrazione dei minerali, i Giudici di legittimità hanno reinviato gli atti alla Corte territoriale per un nuovo deliberato da assumere dopo aver debitamente accertato le lavorazioni principali, quelle complementari e quelle sussidiarie espletate dall'azienda.

NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA L'ATTIVITA' SVOLTA PER UN ALTRO DATORE DI LAVORO CHE ESERCITI LE MEDESIME LAVORAZIONI MA CON ATTREZZATURE E PROCESSI PRODUTTIVI TOTALMENTE DIFFERENTI.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 24662 DEL 19 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, sentenza n° 24662 del 19 settembre 2014, ha statuito che qualora il dipendente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, venga assunto presso un'altra azienda, esercente le medesime attività produttive, non può ritenersi violato il patto di non concorrenza, espressamente sottoscritto all'atto dell'assunzione, se la "nuova" società utilizza macchinari e processi industriali del tutto differenti da quelli del precedente datore di lavoro.

Nel caso *de quo*, un dirigente di un'azienda produttrice di polimeri, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, intraprendeva un **nuovo contratto di lavoro subordinato con un'azienda concorrente**.

Il precedente datore conveniva in giudizio il prestatore <u>ritenendo violato il</u> patto di non concorrenza esplicitamente contenuto nel contratto di lavoro <u>stipulato all'atto dell'assunzione</u>.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere i contrasti di merito (pro-datore in I° grado, pro-lavoratore in appello), hanno evidenziato che <u>è da escludersi una violazione del divieto di non concorrenza laddove le due aziende "interessate" abbiano una diversa organizzazione interna, con macchinari e processi industriali totalmente differenti fra loro, e l'oggetto della produzione non rappresenti un prodotto "finito" di alto contenuto tecnico ma solo un elemento parziale di un più articolato e complesso risultato finale.</u>

Pertanto, atteso che nel caso in disamina <u>le due società producevano</u> <u>polimeri "elementari", evidenziando una netta differenziazione sia nell'organizzazione interna che nei macchinari e nei processi produttivi <u>utilizzati</u>, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno escluso che il dirigente avesse potuto "trasferire" il *know how* aziendale al nuovo datore di lavoro, non commettendo, pertanto, una violazione del patto di non concorrenza stipulato all'atto della precedente assunzione.</u>

LE SPESE DI PUBBLICITA' SONO DEDUCIBILI SOLO SE VIENE DIMOSTRATA L'INERENZA CON L'ATTIVITA' D'IMPRESA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 25100 DEL 26 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 25100 del 26 novembre 2014, ha statuito che ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità è indispensabile che l'imprenditore dimostri l'inerenza con l'attività svolta provando anche i potenziali vantaggi conseguibili dall'impresa.

Nel caso di specie, una società operante in Lombardia sosteneva spese di pubblicità consistenti nell'esibizione del marchio aziendale su due auto partecipanti a delle manifestazioni sportive effettuate in Croazia, Austria e altri Paesi.

L'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere avviso d'accertamento per disconoscere la deducibilità di tali costi in quanto non inerenti all'attività.

La società provvedeva prontamente a ricorrere alla giustizia tributaria, risultando soccombente in primo grado e vittoriosa in secondo grado.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, con la sentenza de qua, i Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato come la decisione del giudice dell'appello sul punto risultasse non convincente poiché "del tutto avulsa" dalla fattispecie puntualmente riportata dal PVC il quale, evidenziando una prestazione pubblicitaria consistente nell'esibizione del marchio di pretesa identificazione del committente su due auto partecipanti a un racing, ne ha messo in rilievo i plurimi aspetti di incongruenza, ossia:

- > il disallineamento tra clienti del contribuente e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche di quel tipo;
- l'operatività del contribuente in ristretto ambito geografico (Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate fuori dai confini italiani (Austria e Croazia, per esempio);
- > l'inidoneità del logo usato a ricondurre la potenziale clientela al contribuente, difettando l'indicazione di un recapito oppure di un indirizzo telefonico collegato.

Per le suddette incongruenze, i Giudici nomofilattici, hanno ritenuto la sentenza dei giudici d'appello viziata nella motivazione, e non rispettosa del principio per cui, "in tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, la deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo" (cfr. Cass. n. 24065/2001) ovvero "che i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un'utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale" (cfr. Cass. n. 6548/2012).

Su questi temi, hanno concluso gli Ermellini, è mancato da parte dei giudici d'appello il benché minimo commento, per cui il ricorso veniva accolto con rinvio alla C.T.R. per un nuovo giudizio.

LO STUDIO DI SETTORE DI CUI AL D.M. 20 MARZO 2001 HA NATURA "SELETTIVA" E NON LEGITTIMA DA SOLO L'ACCERTAMENTO DI UN MAGGIOR REDDITO AL PROFESSIONISTA ISPEZIONATO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 25099 DEL 26 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, sentenza nº 25099 del 26 novembre 2014, ha statuito l'importante principio in base al quale il **Decreto** Ministero delle Finanze del 20/03/2001 implicava del l'Amministrazione finanziaria un utilizzo esclusivamente "sperimentale" del relativo Studio di Settore, utile all'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad ulteriore accertamento, accertamento che – però - deve fondarsi su altre autonome presunzioni gravi, precise e concordanti.

I Giudici del Palazzaccio, in sostanza, hanno accolto il ricorso del titolare di un piccolo studio tecnico avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2000, conseguente all'elevazione dei ricavi da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dello studio di settore approvato dal D.M. 20 marzo 2001.

Infatti, la Suprema Corte ha precisato che con il predetto D.M. del 2001 vennero approvati degli studi di settore per circa una dozzina di attività tecniche e di consulenza; nello stesso, all'articolo 2, comma 1, se ne precisò la portata "sperimentale" e soprattutto la funzione "selettiva" ovvero di sola "pre-individuazione" delle categorie di contribuenti da sottoporre a controllo con le metodologie ordinarie.

IL PROFESSIONISTA CHE NASCONDA LE PROPRIE INADEMPIENZE CON ARTIFIZI E RAGGIRI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE CHE GLI RINNOVA IL MANDATO COMMETTE IL REATO DI TRUFFA CONTRATTUALE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 49472 DEL 11 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, II Sezione Penale, sentenza n° 49472 dell'11 novembre 2014, ha statuito che risponde del <u>reato di truffa contrattuale</u> il commercialista che <u>ometta di presentare le dichiarazioni fiscali</u> del cliente <u>fornendogli rassicurazioni</u> sulla puntualità degli adempimenti.

Nel caso in specie la Corte di Appello del Tribunale di Caltanissetta aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale il giudice monocratico aveva ritenuto colpevole del reato di truffa aggravata un commercialista che, in costanza di rapporto contrattuale fiscale e contabile con un proprio cliente (meccanico d'auto), aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, fornendo, con artifizi e raggiri, garanzie sulla corretta tenuta della contabilità, procurandosi, nel contempo, l'ingiusto profitto della millantata prestazione professionale, consistente nella somma di 1.735,00 euro.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il commercialista deducendo che <u>la</u> <u>modesta remunerazione dell'incarico</u> non poteva integrare il reato di truffa e che la condotta, al massimo, poteva essere <u>sanzionata sul piano</u> civilistico.

Orbene, <u>la Suprema Corte ha rigettato il ricorso</u> ed ha stabilito che la fattispecie in esame, come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, va qualificata come <u>truffa contrattuale</u> consumata nel corso dell'esecuzione contrattuale.

I Giudici hanno ribadito che in materia di truffa contrattuale <u>il mancato</u> <u>rispetto</u> da parte di uno dei contraenti <u>delle modalità di esecuzione</u> del contratto, rispetto a quelle inizialmente convenute con l'altra parte, <u>con</u> <u>condotte artificiose</u>, idonee a <u>generare un danno</u> con relativo <u>ingiusto profitto</u>, integra l'elemento degli <u>artifici e raggiri</u> richiesti per la sussistenza del <u>reato di cui all'art. 640 c.p</u>.. Invero, hanno concluso gli Ermellini, una volta ritenuto che nel contratto professionale era compresa la compilazione delle dichiarazioni fiscali, <u>l'ingiusto profitto è consistito nel fatto che il malcapitato cliente ha continuato a fidarsi delle ingannevoli rassicurazioni del commercialista, tanto da rinnovargli annualmente il mandato professionale.</u>

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.